

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile

**1) Soggetti partecipanti alla fusione:**

**Società Incorporante:**

"IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Rozzano (Milano), Via Roma n. 89, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 05382430964, iscritta al REA al n. MI - 1817418, iscritta all'Albo delle società Cooperative con il numero Sez.A- n.178046 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria: cooperative Sociali e di Produzione Lavoro;

**Ente Incorporando:**

"AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV", con sede in Rozzano (Milano), Ponte Sesto, Via Carducci n. 4, codice fiscale 97060330152, iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia al numero MI - 2407;

PREMESSA

La fusione in oggetto ha scopo preminentemente economico ed organizzativo: si intende unificare la Organizzazione di Volontariato all'interno della Società Cooperativa al fine di ottenere l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse entità mediante uno sviluppo sinergico dei processi delle attività istituzionali ed aziendali e la creazione di un'unica struttura organizzativa.

La fusione consente il recupero dell'efficienza gestionale e la creazione di risparmi di costi apprezzabili in termini di riduzione dei costi fissi generali, amministrativi e operativi. La cooperativa incorporante, per effetto della crescita dimensionale generata mediante l'operazione, avrà maggiore solidità patrimoniale in grado di migliorare la posizione contrattuale e consentire la partecipazione ad appalti di maggior valore e margine operativo relativo.

La fusione è volta sia all'acquisizione di una maggiore forza nei rapporti con i soggetti esterni, oltre che in termini di efficacia contrattuale, anche in termini di acquisizione di competenze e progettualità nell'ambito dei servizi socio assistenziali e socio sanitari rivolti ad anziani, disabili e adulti, anche stranieri, in condizioni di fragilità, sia al rafforzamento delle capacità di sviluppo di servizi innovativi.

Trattandosi di fusione tra una società cooperativa a mutualità prevalente soggetta a regime di indivisibilità delle riserve e una Associazione di Volontariato che, per legge e Statuto, è soggetta a regime di indivisibilità delle riserve e che ambedue i soggetti riconoscono ai soci eguali diritti a prescindere dall'ammontare della loro partecipazione al

capitale sociale, il rapporto di cambio è determinato alla pari, tenendo conto esclusivamente del valore nominale delle quote del capitale sociale e prescindendo dal valore patrimoniale dei rispettivi Enti.

## **2. Statuto della Società Incorporante**

La incorporante non modifica lo statuto in alcun elemento. Le attività dunque rimangono le medesime attualmente svolte dalla Coop. Sociale il Balzo e sono conformi con le previsioni del codice del terzo settore.

Il testo completo dello statuto viene allegato al presente progetto di fusione.

## **3. Modificazioni del Patrimonio Netto della Società Incorporante per effetto della Fusione; situazione patrimoniale, relazione dell'Organo Amministrativo e relazione degli Esperti.**

Gli elementi dell'attivo e del passivo dell'Incorporanda che a seguito della fusione si trasferiranno all'incorporante saranno iscritti a valore di libro. Pertanto l'incremento del patrimonio dell'incorporante sarà pari al valore contabile presente nel patrimonio dell'Organizzazione Incorporanda.

La variazione del valore netto contabile, corrispondente alla differenza tra le attività e le passività acquisite dalla Società Incorporanda, troverà allocazione nel patrimonio netto della incorporante e, precisamente, nella variazione di Patrimonio netto della Incorporante pari ad una riserva indivisibile da costituirsi in misura eguale al patrimonio netto della incorporanda.

Poiché la fusione avviene tra una Società Cooperativa a mutualità prevalente e una Organizzazione di Volontariato, il rapporto di cambio è determinato alla pari e senza l'obbligo di redazione della relazione degli esperti, volta a verificare la congruità del concambio, prevista ex art. 2501 sexies del Codice Civile.

Il rapporto di cambio è determinato alla pari esclusivamente sulla base del valore nominale delle quote associative, costituenti parte del Fondo Comune ai sensi dell'art.7 dello statuto associativo dei soci della Incorporanda, essendo superflua la valutazione dei patrimoni delle suddette Società trattandosi di organizzazione senza scopo di lucro soggetti a regime di indivisibilità delle riserve e tenuto conto altresì dell'assenza, nelle Organizzazioni partecipanti alla fusione, di diritti dei Soci sul patrimonio sociale, e di diritti correlati all'entità della partecipazione, il tutto così come pure specificato nella relazione dell'Organo Amministrativo prevista ex art. 2501 quinquies Codice Civile.

La fusione non pregiudica in ogni caso il regime di indivisibilità delle riserve ex art. 12 L.904/77, che continueranno a sussistere in capo alla Incorporante, che mantiene i requisiti di indivisibilità e di indisponibilità previsti dalla legge.

Gli Amministratori della Cooperativa incorporante e dell'Ente incorporando attestano con la presente che i Soci di ambedue le Organizzazioni all'unanimità rinunciano alla redazione della Situazione patrimoniale ai sensi delle previsioni dell'Art. 1.501 quater del Codice Civile, non sussistendo possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

#### **4. Rapporto di cambio**

La fusione per incorporazione avverrà con aumento del Patrimonio Netto dell'Incorporante in misura pari al valore nominale del Patrimonio dell'Incorporanda, in quanto, come in precedenza già specificato, il concambio è determinato alla pari per tutte le categorie di Soci.

Non è necessaria una valutazione dei patrimoni delle Organizzazioni coinvolte nella fusione in quanto trattasi di cooperativa a mutualità prevalente soggetta a regime di indivisibilità delle riserve e di Organizzazioni di volontariato senza scopo di Lucro ex Lege ed i Soci delle stesse non vantano diritti sul patrimonio sociale, né diritti correlati all'entità della partecipazione detenute dai Soci, così come non risultano emessi strumenti finanziari partecipativi.

#### **5. Modalità di assegnazione delle azioni di partecipazione**

A ciascun socio della Incorporanda vengono attribuite azioni di partecipazione al capitale della Incorporante per un valore pari alla quota sociale detenuta nella Incorporanda mediante versamento e iscrizione al Libro dei soci da eseguire quando la fusione sarà divenuta efficace.

Non è pertanto stabilito alcun conguaglio in denaro.

#### **6. Decorrenza degli effetti della Fusione e della imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al Bilancio della Società Incorporante**

##### **A. Effetti della Fusione**

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della Fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata. Gli Effetti contabili e fiscali della fusione sono retrodatati al 1 gennaio 2022 ai sensi dell'art.2.506 quater.

##### **B. Effetti contabili e fiscali**

Le operazioni dell'Incorporanda sono imputate al bilancio della Incorporante dal giorno dell'esercizio successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione.

Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno anch'essi dal primo giorno dell'esercizio successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 172, comma nove, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

#### **7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.**

Non si prevede alcun particolare trattamento riservato a particolari categorie di soci.

## 8. Vantaggi a favore degli amministratori

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori.

I sottoscritti amministratori dichiarano infine che la presente fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'Art. 2501-bis cod. civ.


Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo Statuto sociale allegato che fossero richieste dalle competenti Autorità o che siano connesse e/o conseguenti alle operazioni societarie di cui in argomento.

Il presente progetto di fusione e i relativi allegati vengono depositati presso le sedi sociali dalla data odierna.

Milano, 22 Luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di  
**"IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",**

La Presidente

Lucia Selmo  


Per il Consiglio di Direttivo della  
**"AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV"**

Il Presidente

Claudio Perego  
